

Regolamento di competenza. Solo il tribunale può decidere sull'impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale

## Ripianamento perdite, niente arbitri

Non è sottoponibile a **giudizio arbitrale** la controversia inerente l'impugnazione della deliberazione con la quale l'assemblea di una Srl decida l'**azzeramento del capitale sociale** a causa di perdite e la sua ricostituzione. È quanto deciso della Cassazione nell'ordinanza n. 17950 del 10 settembre 2015.

La fattispecie giunta all'esame della Suprema corte era quella di una delibera assembleare con la quale, una volta approvato il bilancio di esercizio, era stato disposto il ripianamento di perdite emergenti da una situazione patrimoniale appositamente predisposta per monitorare la gestione della società nel periodo posteriore alla data nella quale era stato chiuso il bilancio d'esercizio. L'assemblea decise dunque che al ripianamento della perdita in questione si sarebbe dovuto provvedere, come per legge, mediante l'azzeramento del capitale sociale e la sua successiva e conseguente ricostituzione.

La delibera di ripianamento perdite era stata dunque impugnata per la ragione che essa si sarebbe fondata su una situazione patrimoniale non approvata da un cda legittimamente convocato nonché per la ragione che tale situazione patrimoniale riportava una perdita non rilevabile dal bilancio; inoltre, nell'impugnazione si lamentava che la delibera era stata adottata con abuso della regola di maggioranza.

Il Tribunale di Catania, adito con l'impugnazione, eccepi però la sua incompetenza, a causa della presenza, nello statuto di quella società, di una clausola compromissoria che demandava «ad un arbitro unico la soluzione di qualsiasi controversia avente ad oggetto i rapporti sociali».

Contro la decisione del Tribunale di Catania è stato dunque proposto il regolamento di competenza in Cassazione; la quale ora ha appunto disposto la rimessione degli atti al medesimo Tribunale di Catania, ritenendolo competente a giudicare della controversia in esame per il motivo che la lite in commento non è suscettibile di essere arbitrata.

La Suprema corte motiva la sua decisione rilevando che la richiesta di annullamento della deliberazione si fonda sulla violazione della norma inderogabile contenuta nell'articolo 2482-ter del Codice civile, che non consente di procedere all'azzeramento e alla successiva ricostituzione del capitale sociale se non in presenza di una situazione patrimoniale, redatta in conformità dei principi di chiarezza e di precisione del bilancio, dalla quale risulti che il capitale sia andato integralmente perso.

La Cassazione rileva che la norma di cui all'articolo 2482-ter non solo è imperativa, ma contiene precetti dettati anche a tutela dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della società. Ne consegue che la controversia in esame, in cui vengono in rilievo situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell'autonomia privata, non è riconducibile nell'ambito di quelle compromettibili in arbitri ai sensi dell'articolo 34, comma 1, dlgs 5/2003.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani